

## **CONTRATTO DI PROGRAMMA POSTE ITALIANE s.p.a.**

**TRIENNIO 2003 – 2005**

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di Contratto di programma definisce gli impegni reciproci tra Stato e società Poste Italiane per il triennio 2003-2005, relativamente agli obblighi imposti alla società medesima come fornitore del servizio postale universale.

Si fa presente che, in linea generale, il Contratto di programma – che consta di **13 articoli** – ricalca la struttura del precedente Contratto vigente per il periodo 2000-2002 mentre, sotto il profilo procedurale, si precisa che per la sua stesura si è tenuto conto delle previsioni di cui alle seguenti delibere CIPE:

- 24 aprile 1996 “*Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità*” (pubblicata in G.U. n.118 del 22 maggio 1996);
- 22 giugno 2000, n.66 “*Regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma*” (pubblicata in G.U. n.186 del 10 agosto 2000);
- 29 settembre 2003, n.77 “*Linee guida sulla regolazione del settore postale*” (pubblicata in G.U. n.38 del 16 febbraio 2004).

Con il presente Contratto si intende garantire alla collettività un servizio postale accessibile (anche in termini di prezzo), di buona qualità

e reso in condizioni di efficienza, e a Poste Italiane s.p.a. una parziale copertura degli oneri impropri che derivano dalla fornitura generalizzata del servizio.

Ciò premesso si passa all'illustrazione dell'articolato.

L'**articolo 1** individua l'oggetto del Contratto, ossia la regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e Poste Italiane s.p.a. per l'espletamento del servizio postale universale, di cui la società è concessionaria, alla luce della normativa vigente.

L'**articolo 2** precisa che la società esercita le attività di cui all'atto di conferma della concessione (decreto ministeriale 17 aprile 2000), secondo le modalità di erogazione del servizio postale universale previste nel Contratto di programma e nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nella normativa vigente.

Il comma 2 sottolinea che, fermo restando la responsabilità della società circa l'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione, Poste Italiane può avvalersi, previa comunicazione all'Autorità di regolamentazione del settore postale (ossia il Ministero delle comunicazioni), di società partecipate per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto della concessione.

L'**articolo 3** individua i compiti e gli obblighi della concessionaria in particolare nei rapporti con l'Autorità, che può effettuare gli accertamenti e le ispezioni ritenute necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale nonché espletare la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.

Il comma 6 prevede che la società trasmetta all'Autorità la quantificazione dell'onere del servizio universale (OSU) sostenuto nel corso dell'esercizio precedente contestualmente ad una previsione dell'onere relativo all'esercizio di competenza: tutto ciò entro il mese di giugno di ogni anno e sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261 (*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*) che di recente è stato modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n.384 (*Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità*).

A fronte dell'avvenuto risanamento gestionale di Poste Italiane s.p.a. che, a partire dall'esercizio 2002, ha evidenziato un risultato di segno positivo, il nuovo Contratto fissa, con l'**articolo 4**, nuovi obiettivi di qualità dei servizi postali e definisce le relative penali nel caso di mancato raggiungimento degli stessi. La società viene, altresì, impegnata ad individuare ulteriori indicatori di qualità relativi all'adeguatezza degli orari di apertura al pubblico degli uffici rispetto alle prestazioni richieste con l'impegno a non effettuare soppressioni di uffici postali non preventivamente comunicate all'Autorità di regolamentazione.

Il nuovo Contratto di programma, con l'**articolo 5**, dà poi maggiore evidenza alla regolamentazione delle procedure di reclamo ed indica, all'**articolo 6**, gli obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione.

Sotto quest'ultimo profilo si prevede che, grazie all'effetto congiunto del contenimento dei costi nella misura prevista dal Piano d'impresa e del recupero dei ricavi mediante l'adozione del meccanismo di *price cap* per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati, l'onere di servizio universale dovrà presentare, per il triennio 2003-2005, un andamento decrescente.

Con l'**articolo 7** si modificano i criteri di determinazione delle tariffe dei servizi postali sottoposti a regolazione. Poste Italiane, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii ed in proporzione alle relativi economie ritraibili, può praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti garantendo all'utenza parità di trattamento e di condizioni.

La società si impegna inoltre, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, a comunicare all'Autorità, sulla base dei nuovi criteri, i prezzi e le condizioni associate che verranno praticati ai grandi clienti in sede di rinnovo degli accordi convenzionali.

Il Contratto modifica, altresì, i criteri di determinazione dei trasferimenti posti a carico dello Stato a parziale copertura dell'OSU (**articolo 8**) disciplinando i rimborsi dovuti alla società a fronte degli obblighi di natura tariffaria imposti per alcune categorie di speditori (**articolo 9**) alla luce anche delle previsioni delle più recenti modifiche normative in materia di tariffe postali per i settori agevolati dettate dal decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 353 (*Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali*) convertito in legge 27 febbraio 2004, n.46.

Riguardo all'adozione del meccanismo del *price cap* per la regolazione delle tariffe e del meccanismo del *subsidy cap* per la definizione dei contributi statali a parziale copertura dell'OSU, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida di regolazione del settore postale, approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, n.77, rappresentano gli elementi qualificanti e di maggiore novità del Contratto rispetto al precedente relativo al periodo 2000-2002, in grado di innestare un circolo virtuoso che lega il continuo recupero di efficienza e di qualità cui la società viene impegnata a maggiori certezze sul piano economico.

In particolare:

- le tariffe verranno adeguate su base triennale (ciò in base alle peculiarità del settore, che rendono estremamente difficoltosi aumenti periodici ravvicinati nel tempo), riconoscendo a Poste Italiane il recupero dell'inflazione e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di qualità, ovvero penalizzando la società in termini di minore aumento tariffario in proporzione all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi;
- i trasferimenti posti a carico dello Stato a parziale copertura dell'OSU vengono per la prima volta calcolati secondo un parametro predefinito, che assicura la costante riduzione di tali importi nel tempo (il precedente Contratto prevedeva invece importi sostanzialmente stabili) e, a differenza del precedente Contratto, impegna la società ad una progressiva riduzione dell'onere sostenuto. Il meccanismo del *subsidy cap* prevede infatti che i trasferimenti vengano ogni anno aumentati del tasso di inflazione programmata, mentre viene detratto l'incremento percentuale di produttività che Poste Italiane si è impegnata

a conseguire con il Piano d'impresa (3,62 % su base annua). Tale meccanismo premia dunque la maggiore efficienza di Poste nella fornitura del servizio universale;

- relativamente alle integrazioni tariffarie, viene stabilito il principio che queste assicurino alla società Poste Italiane la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena. A tal fine, il Contratto prevede che la mancata o incompleta erogazione dei rimborsi, per i quali vengono stabilite apposite procedure, dia luogo ad un trasferimento di pari importo a carico del bilancio dello Stato, che va ad aggiungersi al contributo destinato al parziale ristoro degli oneri di servizio universale sopportati da Poste Italiane. Al riguardo, si segnala che le previsioni relative alle integrazioni tariffarie contenute nello schema di Contratto sono pienamente coerenti con quanto stabilito dal citato decreto-legge n.353/2003.

L'**articolo 10** riguarda l'emissione di carte valori postali e la filatelia. L'emissione di carte valori postali è di esclusiva competenza del Ministero delle comunicazioni; Poste Italiane non può in alcun caso assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono posti interamente a carico della società.

Entro il mese di aprile di ogni anno la concessionaria deve trasmettere al Ministero una documentata e dettagliata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico, secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero stesso e sui risultati conseguiti.

L'**articolo 11** inerisce ai rapporti internazionali. Lo schema prevede una equa ripartizione fra Stato e concessionaria delle spese di partecipazione all'Unione postale universale (UPU). L'Autorità si fa carico delle spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente alle venticinque unità contributive dovute dall'Italia mentre ogni altra spesa comunque derivante o inerente alla partecipazione nazionale alle attività dell'UPU è a carico della concessionaria. Il comma 4 prevede che, qualora le spese complessive gravanti sulla società risultino inferiori al 30 % dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autorità, la società sia tenuta a corrispondere la differenza.

Con l'**articolo 12** si dà atto che il Contratto è stato redatto secondo le procedure della citata delibera CIPE 22 giugno 2000, n.66.

All'**articolo 13** si precisa che: il Contratto si applicherà fino al 31 dicembre 2005, che è soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in caso di significativo mutamento del quadro normativo e dello scenario di riferimento ed, infine, che qualsiasi controversia circa la sua interpretazione e la sua esecuzione sarà rimessa ad un collegio di cinque arbitri che deciderà secondo diritto.

Il comma 3 prevede l'entrata in vigore del Contratto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ai sensi della richiamata delibera CIPE del 22 giugno 2000 n.66, il Ministero delle comunicazioni, amministrazione di settore, ha trasmesso lo schema di Contratto di programma al Servizio centrale di segreteria del CIPE, alla Ragioneria generale dello Stato ed alle amministrazioni concertanti per le istruttorie di rispettiva competenza e

per la formulazione dei rispettivi pareri. Il CIPE ha formulato il proprio parere con deliberazione 5 marzo 2004, pubblicata in Gazzetta ufficiale n.89 del 16 aprile 2004.

In conseguenza di tale atto e del conseguente conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministro dell'economia e delle finanze lo schema di Contratto di programma viene trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per il deferimento alle competenti Commissioni parlamentari al fine dell'emanazione, entro il termine di trenta giorni, del prescritto parere.